



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XVII legislatura

Deliberazione della Corte dei Conti n. 71/2019/FRG
relativa al controllo sul rendiconto suppletivo del Gruppo
parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana

“Forza Italia”

della XVI legislatura

(periodo compreso tra il 15 dicembre 2017 ed il 14 dicembre 2018)

e Rendiconto suppletivo munito di visto



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Servizio Supporto | Il Dirigente

Al Presidente dell'Assemblea Regionale
Siciliana
Piazza del Parlamento, 1
P A L E R M O

PEC: gabinetto.ars@pec.it
protocollo.ars@pcert.postecert.it

Anticipata via P.E.C.

Oggetto: Controllo sul rendiconto suppletivo del Gruppo Parlamentare dell'Assemblea Regionale Siciliana **"Forza Italia"** della XVI legislatura, **per il periodo compreso tra il 15 dicembre 2017 ed il 14 dicembre 2018.**
- Adunanza 7 MARZO 2019 -
- **Trasmissione Deliberazione n. 71/2019/FRG.**

Si trasmette, copia della deliberazione **n.71/2019/FRG** adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del 7 MARZO 2019, con allegato il rendiconto suppletivo munito di visto.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
sicilia.controllo@corteconticert.it

Manuela Dagnino





Repubblica Italiana

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 7 marzo 2019, composta dai seguenti magistrati:

Luciana SAVAGNONE

Presidente

Antonio NENNA

Consigliere – relatore

Giuseppe di PIETRO

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art. 23 del R.D. L.gs. 15 maggio 1946, n.455 (*Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*);

visto l'art.2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (*Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*”;

visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 2000 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*);

visto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. n. 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il D.P.C.M. n. 66306 del 21 dicembre 2012, avente ad oggetto il “*Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali*,”

ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”;

vista la legge regionale 4 gennaio 2014, n.1, recante “*Misure urgenti in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica*”;

vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n.30;

visto il Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana, nel testo modificato in data 30 aprile 2018;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZ.AUT/2013/QMIG del 3 aprile 2013;

viste le deliberazioni della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 45/FRG/2014, n. 71/FRG/2014, n. 86/FRG/2014, n. 139/FRG/2015, n. 242/FRG/2015, n. 114/FRG/2016, n. 61/FRG/2017, n. 85/FRG/2017, n. 106/FRG/2018, n. 107/FRG/2018, n. 13/FRG/2019 e n. 16/FRG/2019;

vista la deliberazione n. 25/FRG/2019 in data 31 gennaio 2019, con la quale è stato fissato il termine di venti giorni per la regolarizzazione della documentazione relativa al rendiconto suppletivo del Gruppo parlamentare “Forza Italia” della XVI Legislatura, scioltosi il 14 dicembre 2017, per il periodo compreso tra il 15 dicembre 2017 ed il 14 dicembre 2018;

vista la richiesta di deferimento dell'Ufficio I n. 78492302 dell'1 marzo 2019, per l'esame collegiale, in adunanza pubblica, del rendiconto suppletivo del Gruppo parlamentare “Forza Italia”;

vista l'ordinanza n. 59/2019/CONTR. del 4 marzo 2019, con la quale è stata convocata l'odierna adunanza per l'esame del rendiconto suppletivo del Gruppo parlamentare “Forza Italia” della XVI legislatura dell'Assemblea Regionale Siciliana, per la pronuncia in esito alle integrazioni documentali pervenute a seguito della deliberazione istruttoria;

udito, all'odierna adunanza, il relatore Consigliere Antonio Nenna;

udito, per il gruppo parlamentare “Forza Italia” della XVI legislatura, l'on. Giuseppe Milazzo, su delega del Presidente on. Marco Falcone;

ritenuto, nella camera di consiglio del 7 marzo 2019, che, in base alla documentazione complessivamente trasmessa, possa essere dichiarato regolare il rendiconto suppletivo del gruppo parlamentare “Forza Italia” della XVI Legislatura, scioltosi il 14 dicembre 2017, per il periodo compreso tra il 15 dicembre 2017 ed il 14 dicembre 2018;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 2013, darsi corso alla comunicazione al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P.Q.M.

approva l'unita relazione, con la quale la Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione siciliana – riferisce all'Assemblea Regionale Siciliana il risultato del controllo eseguito sul rendiconto suppletivo del gruppo parlamentare “Forza Italia” della XVI legislatura.

Dispone che il rendiconto suppletivo del gruppo parlamentare “Forza Italia” della XVI legislatura, munito del visto della Corte, venga trasmesso in allegato alla presente deliberazione e all'annessa relazione al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, che ne curerà la pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché dell'art. 25 *quater*, comma 6, del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio in data 7 marzo 2019.

IL RELATORE

(Antonio Nenna)

IL PRESIDENTE

(Luciana Savagnone)

Depositata in Segreteria il 18 Marzo 2019.

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

RELAZIONE SUL CONTROLLO ESEGUITO SUL RENDICONTO SUPPLETIVO DEL GRUPPO PARLAMENTARE “FORZA ITALIA”, PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 15 DICEMBRE 2017 ED IL 14 DICEMBRE 2018.

Il giorno 17 gennaio 2019, è pervenuto a questa Sezione di controllo il rendiconto suppletivo del gruppo parlamentare “Forza Italia” della XVI Legislatura, scioltosi il 14 dicembre 2017, per il periodo compreso tra il 15 dicembre 2017 ed il 14 dicembre 2018, ai sensi e per gli effetti dei commi 9, 10 ed 11 dell'art. 1 del D.L. n. 174 del 2012, convertito nella legge n. 213 del 2012, nonché dei commi 7, 7 *bis*, 7 *ter*, 7 *quater* e 7 *quinqüies* dell'art. 25 *quater* del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana. Il rendiconto è pervenuto unitamente a quelli dei gruppi Alternativa Popolare – Centristi per Micari, PDR – Sicilia Futura e Sicilia Democratica.

Il 29 gennaio 2019, con la deliberazione n. 25/FRG/2019, la Sezione di controllo per la Regione siciliana ha fissato il termine di venti giorni, per l'eventuale regolarizzazione della documentazione trasmessa, ai sensi del comma 11 dell'art. 1 del D.L. n. 174 del 2012.

Le integrazioni documentali, depositate alla Presidenza dell'A.R.S. il 19 febbraio 2019, sono pervenute alla Sezione di controllo in data 21 febbraio, entro l'ulteriore termine di cinque giorni ex art. 25 *quater*, comma 5, del Regolamento interno dell'Assemblea.

Come già rilevato con la deliberazione istruttoria, il rendiconto suppletivo segue quello relativo all'esercizio 2017, oggetto della deliberazione della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 106/FRG/2018, che riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 14 dicembre 2017, in quanto, a seguito del termine della XVI legislatura, i Gruppi avevano cessato di esistere il 14 dicembre, cioè il giorno antecedente alla prima riunione della nuova Assemblea Regionale Siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge costituzionale n. 1 del 23 febbraio 1972.

Le attività compiute a far data dal 15 dicembre 2017, di natura meramente solutoria, sono oggetto del rendiconto suppletivo previsto dai commi 7 *bis*, 7 *ter* e 7 *quinqüies* dell'art. 25

quater del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana, come modificato nella seduta del 30 aprile 2018, in linea con le indicazioni della Sezione di controllo (delib. n. 72/FRG/2016 e delib. n. 106/FRG/2018).

Essendo un documento di natura finanziaria, infatti, il rendiconto d'esercizio deve registrare soltanto le effettive movimentazioni in entrata e in uscita avvenute nel corso dell'esercizio (per il 2017, compreso tra il 1° gennaio ed il 14 dicembre), mentre quelle successive devono trovare evidenza contabile nei rendiconti suppletivi, che hanno ad oggetto il periodo compreso tra il giorno successivo allo scioglimento dei Gruppi (il 15 dicembre 2017) e la data in cui viene definitivamente chiusa la fase liquidatoria.

Si tratta, come precisato con le predette deliberazioni n. 72/FRG/2016 e n. 106/FRG/2018, soltanto di quelle movimentazioni finanziarie che, seppur effettuate nel periodo successivo allo scioglimento, sono comunque relative alle attività meramente solutorie delle obbligazioni ancora pendenti a quella data, essendo oramai chiaramente interdette le ordinarie attività gestionali. In altri termini, il rendiconto suppletivo concerne i rapporti pendenti al momento dello scioglimento e definiti nella fase liquidatoria.

Ai sensi del comma 7 *ter* dell'art. 25 *quater* del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana, il rendiconto suppletivo deve essere trasmesso al Presidente dell'A.R.S. “entro trenta giorni dall'ultima operazione contabile che definisce la fase di liquidazione”, o comunque “entro un anno dallo scioglimento del Gruppo”, salvo l'ulteriore rendiconto suppletivo di cui al successivo comma 7 *quater*.

Poiché il termine decorre normalmente “dall'ultima operazione contabile che definisce la fase di liquidazione”, è opportuno che il Presidente del Gruppo indichi, nella relazione o nella lettera di trasmissione, la data esatta in cui si è verificata l'ultima delle movimentazioni. Qualora la fase di liquidazione non sia ancora definita, ovvero nell'ipotesi in cui l'ultima operazione contabile sia prossima alla scadenza del secondo termine, i rendiconti devono pervenire “entro un anno dallo scioglimento del Gruppo”.

Com'è evidente, non si tratta di termini alternativi, ma di una diversa scansione temporale, che segue le sorti della fase liquidatoria.

Il comma 7 *ter* dell'art. 25 *quater* del Regolamento interno dell'A.R.S. prevede, per l'ipotesi in cui la gestione non si concluda prima, un esercizio pari ad un anno, decorrente dalla data di scioglimento dei gruppi (nel caso in esame, dal 14.12.2017 al 14.12.2018). Come già chiarito con la deliberazione n. 13/FRG/2019, secondo l'apparente formulazione letterale della norma, sembrerebbe che la scadenza dell'anno debba coincidere con il termine finale per la

presentazione del rendiconto suppletivo, con un'inammissibile sovrapposizione tra esercizio e termine per la rendicontazione. Qualora si accedesse ad una siffatta interpretazione, però, i soggetti obbligati non potrebbero disporre di un congruo termine per l'elaborazione e la presentazione del documento contabile, in quanto dovrebbero rendicontare entro l'anno anche le movimentazioni effettuate in prossimità della scadenza dei dodici mesi e, in questo caso, disporrebbero di un ristrettissimo margine temporale.

Si ritiene più corretto, pertanto, interpretare il comma 7 *ter* dell'art 25 *quater* del Regolamento interno nel senso che il rendiconto suppletivo debba essere presentato:

- 1) qualora la gestione si concluda prima di un anno dallo scioglimento del gruppo, entro trenta giorni dall'ultima operazione contabile che definisce la fase di liquidazione;
- 2) qualora, invece, la gestione prosegua ancora dopo l'anno dallo scioglimento, entro trenta giorni dallo scadere del termine di un anno dallo scioglimento stesso (nel caso in esame, i Gruppi si sono sciolti il 14.12.2017, l'anno è scaduto il 14.12.2018, sicché i 30 giorni vanno a scadere il 13 gennaio 2019, prorogato *ex lege* al successivo giorno 14 perché festivo).

Nella seconda ipotesi, ovviamente, le operazioni residue dovranno costituire oggetto dell'ulteriore rendiconto suppletivo previsto dal comma 7 *quater* dello stesso articolo 25 *quater*.

Nel caso in esame, la gestione si è chiusa entro l'anno dallo scioglimento, sicché il rendiconto ha ad oggetto il periodo compreso tra il 15 dicembre 2017 ed il 14 dicembre 2018 ed è pervenuto entro il termine di legge.

Per il vero, il prospetto di rendiconto riportava la data del 19 dicembre 2018; con la deliberazione istruttoria, era stato rilevato, altresì, che dopo questa data, come si rilevava dalla lista movimenti, era stata registrata un'operazione in entrata, per "accredito saldo estinzione", pari ad € 2.025,91, inserita nell'ambito del fondo di cassa finale per spese di funzionamento. In realtà, però, era stato precisato che non si trattava di una reale movimentazione, ma della mera determinazione del saldo di chiusura di uno dei conti correnti e del contestuale riversamento nell'altro conto, sicché non vi era alcuna necessità di procedere alla rettifica del prospetto di rendiconto. Occorreva provvedere unicamente alla correzione della data finale, dovendosi leggere e intendere, in luogo del 19 dicembre, il precedente giorno 14.

Si dà atto che, invece, il Gruppo ha presentato *motu proprio* un nuovo prospetto di rendiconto, rettificato con l'indicazione corretta della data finale dell'esercizio.

Nel merito, si rileva anzitutto che era stata contestata la mancata trasmissione della copia del verbale di approvazione del rendiconto da parte dei componenti del Gruppo, ai sensi dell'art. 25 *quater* del Regolamento interno dell'A.R.S.

Si dà atto che è stato trasmesso il verbale, sottoscritto in data 18 dicembre 2018.

E' stata prodotta, altresì, la certificazione del Segretario generale dell'A.R.S. n. 296 del 15 gennaio 2019, avente ad oggetto i "fondi trasferiti per spese di funzionamento", di cui al punto n. 1 delle entrate.

In merito al punto n. 5 delle uscite ("spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web"), era stato richiesto di produrre la fattura relativa all'addebito di € 750,00 del 22.1.2018, concretamente non inviata.

Si evidenzia che è stata però ritrasmessa la stessa fattura n. 26 del 31.12.2017, dell'importo di € 1.450,00, già prodotta unitamente al rendiconto; sul punto, il Presidente del Gruppo ha chiarito che "si tratta di un pagamento parziale sulla stessa" fattura n. 26, "per la quale si è ancora in attesa della relativa nota (di) credito".

Le deduzioni non erano apparse condivisibili e, comunque, risultavano poco chiare.

L'esborso del 22.1.2018 per € 750, la cui fattura non era stata prodotta, è stato infatti concretamente eseguito, come si evince dall'estratto conto bancario; anche la fattura n. 26 del 31.12.2017, di € 1.450,00, aveva ad oggetto un pagamento effettivo; pertanto, non si comprendeva come l'esborso di € 750,00 costituisse un pagamento parziale della n. 26, che è stata pure saldata integralmente in data 18.12.2017. Pertanto, il pagamento di € 750,00 avrebbe dovuto essere considerato irregolare.

In alternativa, qualora l'esborso del 18.12.2017 per € 1.450,00, rilevabile dall'estratto conto bancario ed effettuato in favore dello stesso beneficiario, riguardasse una fattura diversa da quella n. 26, sarebbe stato corretto ipotizzare che il pagamento di € 750,00 del 22.1.2018 fosse effettivamente un acconto sul maggior importo di cui alla stessa fattura n. 26; in questo caso, però, il precedente pagamento del 18.12.2017 sarebbe risultato privo di adeguata documentazione a supporto e sarebbe stato, dunque, del tutto irregolare.

Le deduzioni risultavano poco chiare anche sotto un altro profilo.

Qualora si fosse trattato realmente di "un pagamento parziale", "in attesa della relativa nota (di) credito", si dovrebbe ritenere, infatti, che sussistano delle pendenze e che, pertanto, la gestione non si sia chiusa al 14 dicembre 2018. In un'ipotesi del genere, il Gruppo dovrebbe presentare un ulteriore rendiconto suppletivo, ai sensi del comma 7 *quater* dell'articolo 25 *quater* del Regolamento interno dell'A.R.S.; in questa sede, al fine di procedere al necessario

accantonamento, avrebbe dovuto rettificare il prospetto di rendiconto, espungendovi la somma di € 750,00 in questione, ma avrebbe dovuto anche produrre la relativa documentazione a supporto.

Ai sensi del comma 7 *quater* dell'art. 25 *quater* citato, infatti, l'impossibilità a definire la gestione entro il termine di un anno "deve essere espressamente motivata e documentata per ciascuna singola operazione".

In mancanza di prova in ordine all'*an* ed al *quantum* del credito, non potrebbe esserne operato l'accantonamento; la somma, di conseguenza, dovrebbe confluire nell'avanzo di gestione.

In buona sostanza, il rendiconto in esame avrebbe dovuto essere dichiarato irregolare, limitatamente alla somma di € 750,00 di cui al versamento del 22.1.2018, ovvero, in alternativa, limitatamente alla somma di € 1.450,00 di cui al versamento del 18.12.2017. Nella seconda ipotesi, avrebbe dovuto essere dichiarato irregolare anche l'importo da accantonare.

Con nota del 6.03.2019, prodotta in adunanza, è stato, infine, chiarito che l'esborso del 18.12.2017 per € 1.450,00 in realtà si riferiva al pagamento della fattura n. 25 (e non n.26) dell'11.12.2017 che erroneamente non era stata allegata al rendiconto suppletivo (fattura allegata soltanto alla nota del 6.03.2019 depositata in adunanza). Invece, per quanto riguarda il pagamento di € 750, è stato confermato che effettivamente trattasi di pagamento parziale della fattura n.26 del 31.12.2017 (di importo pari ad € 1.450), ma che la restante somma (€ 700) non è dovuta in quanto la prestazione cui si riferisce (servizi Ufficio stampa) nel mese di dicembre 2017 è stata eseguita per un periodo inferiore al mese (soltanto dall'1 al 14 dicembre 2017) e che, quindi, l'interessato "(...) *non ha più nulla a pretendere*", come anche confermato in adunanza dal rappresentante del Gruppo parlamentare. Pertanto le ultime e definitive movimentazioni finanziarie del gruppo parlamentare "Forza Italia" della XVI Legislatura risultano tutte ricomprese nel rendiconto suppletivo all'esame.

Da ultimo, con la deliberazione istruttoria, era stato richiesto di chiarire e documentare se l'avanzo di gestione fosse stato già restituito all'A.R.S.

Sul punto, è stato chiarito (e confermato oralmente in adunanza) che l'avanzo di gestione non è stato ancora restituito.

Per il resto, non vi è nulla da rilevare, in quanto la documentazione giustificativa delle spese appare completa e corredata delle necessarie attestazioni di legge.

In conclusione, la Sezione dichiara regolare il rendiconto suppletivo del gruppo parlamentare “Forza Italia” della XVI Legislatura, scioltosi il 14 dicembre 2017, per il periodo compreso tra il 15 dicembre 2017 ed il 14 dicembre 2018.

IL RELATORE

(Antonio Nenna)

IL PRESIDENTE

(Luciana Savagnone)

Depositata in Segreteria il 18 Marzo 2019.


GRUPPO PARLAMENTARE FORZA ITALIA
RENDICONTO SUPPLETIVO DAL 15/12/2017 AL 14/12/2018

ENTRATE DISPONIBILI NELL' ESERCIZIO:

1) Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 623,86	
2) Fondi trasferiti per spese di personale	€ 0,00	
3) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	€ 14.793,00	
4) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	€ 50.764,49	
TOTALE ENTRATE		€ 66.181,35

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO:

1) Spese per il personale sostenute dal gruppo	€ 49.503,00
2) Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	€ 9.430,00
5) Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	€ 2.200,00
6) Spese consulenze, studi e incarichi	
7) Spese postali e telegrafiche	
8) Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 1.204,00
9) Spese di cancelleria e stampati	
10) Spese per duplicazione e stampa	
11) Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	
12) Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	
13) Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	
14) Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	



Handwritten signatures and initials are present on the right margin of the document, including a large signature at the top and several initials below it.

15) Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)

16) Altre spese

TOTALE USCITE

€ 62.813,00

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO:

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

€ 14.793,00

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE

€ 50.764,49

ENTRATE riscosse nell'esercizio

€ 66.181,35

USCITE pagate nell'esercizio

€ 62.813,00

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

€ 3.311,68

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE

€ 55,36


Il presente rendiconto dal 15/12/2017 al 14/12/2018 è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero la situazione economico-finanziaria del Gruppo Parlamentare così come scaturisce dalle scritture contabili.

Tutte le entrate e le uscite sono giustificate da idonea documentazione contabile i cui originali sono depositati presso le sede del Gruppo Parlamentare.

Tutti i pagamenti risultano effettuati nel rispetto della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

GRUPPO PARLAMENTARE
FORZA ITALIA

IL PRESIDENTE
Il presidente del gruppo



VISTO

18 MAR. 2019

Palermo, li _____

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE
Luciana Savagnone

